

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE DELLA SOCIETA' TPER
SPA**

PREMESSA

TPER S.p.A. è società a intero capitale pubblico, costituita in seguito alla fusione tra Fer Trasporti s.r.l. e ATC Trasporti spa efficace dal 1/2/2012, avente ad oggetto: l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, delle attività inerenti alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente.

Alla luce della natura di **Impresa Pubblica** di TPER operante nei settori cd. Speciali è tenuta ad applicare la disciplina di cui alla Parte II - Contratti di appalto per lavori servizi e forniture, Titolo VI – Regimi particolari di appalto, Capo I – Appalto nei settori speciali del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice") per acquisire lavori beni e servizi che risultino funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 118 dello stesso Decreto.

L'aggiudicazione degli appalti affidati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale rimane invece assoggettata alla normativa di diritto privato, potendo pertanto TPER prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale ai sensi dell'art 14 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente regolamento disciplina in specifico, secondo quanto previsto e consentito dall'art. 36 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, le modalità di acquisizione presso terzi di lavori, forniture e servizi funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 118 del Codice e il cui importo stimato risulti inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate dall'art. 35 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, come indicato all'art. 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, le Imprese Pubbliche per gli

appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea della società TPER SpA, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. L'aggiudicazione degli appalti affidati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale, come meglio indicati in specifico elenco approvato dal Consiglio di Amministrazione e soggetto ad aggiornamento tramite provvedimento del Direttore, rimane assoggettata alla normativa di diritto privato, potendo pertanto TPER prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale ai sensi dell'art 14 del D.Lgs. 50/2016; resta in ogni caso salva la facoltà di applicazione del presente Regolamento anche agli appalti aggiudicati per scopi diversi da quelli strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale a seguito di apposita determinazione dell'organo competente in base al sistema di deleghe aziendali di TPER, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento. Il presente Regolamento non si applica alle attività di gestione della sosta.
3. Le previsioni del presente Regolamento non si applicano inoltre agli impegni di spesa di cui all'Allegato A al presente Regolamento, per i quali è facoltà di Tper prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale.
4. L'attività negoziale del presente Regolamento si esplica con la stipulazione di ordini di fornitura e contratti di appalto di lavori, servizi e forniture funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 118 del Codice da cui derivano impegni di spesa.
- 5.. Il presente Regolamento non si applica comunque:
 - agli appalti e concessioni che siano esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016;

- agli appalti e concessioni tra enti e amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- agli appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- agli appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- agli appalti e concessioni per attività direttamente esposte alla concorrenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. 50/2016;
- agli appalti e concessioni di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 50/2016;
- agli appalti per le attività indicate all'art. 10 del D.Lgs. 50/2016;
- agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- agli appalti aggiudicati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata in base ad un diritto esclusivo di cui all'art. 14 del D.Lgs. 50/2016

Art. 2 – Normativa di riferimento e definizioni

1. Nel presente Regolamento si intende per :

- *Codice*: il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e d integrazioni.
- *Regolamento Attuativo*: D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010

2. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 ed all'art 28 (contratti misti di appalto) del Codice.

3. Resta salva la facoltà di applicare, nel rispetto del principio di proporzionalità, altre disposizioni non espressamente richiamate tra quelle applicabili ai settori speciali.

Art. 3 - Principi generali

1. I principi che regolano le azioni e le attività di TPER SpA, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto dei principi del Trattato CE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.
2. I concorrenti devono essere informati della circostanza che TPER ha adottato il Codice Etico e il modello organizzativo di gestione ex D. Lgs. 231/01 e ne devono accettare le regole.
3. TPER, nelle procedure di acquisto di cui al presente Regolamento, opera nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione cui assoggettata.
4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di TPER all'adempimento.
6. Al contempo, le procedure, le azioni e le attività dovranno conformarsi ai principi di economicità, efficacia, ed efficienza, con l'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, e pertanto le procedure saranno improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.

Art. 4 - Soglie e metodo di calcolo del valore stimato dell'affidamento

1. Le soglie di rilevanza comunitaria risultano attualmente pari o superiori, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e compresi gli oneri di sicurezza, a Euro 5.225.000,00= per i lavori e a Euro 418.000,00= per servizi e forniture.
2. Il riferimento al valore delle predette soglie, per quanto di rilievo ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si deve intendere aggiornato in modo automatico ad ogni eventuale variazione dei rispettivi importi.

3. Il valore dell'appalto da stipulare è calcolato considerando l'importo massimo di spesa stimato, al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di opzione, rinnovo o premio previsti in favore degli appaltatori.
4. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui è avviata la procedura di affidamento del contratto.
5. Per gli appalti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
6. In ipotesi di suddivisione per lotti, occorre considerare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti.
7. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
 - a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
 - b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
 - c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
 - d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
8. Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - Divieto di artificioso frazionamento

1. Il valore di un appalto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere la disciplina prevista dalla parte II del Codice per gli affidamenti sopra soglia comunitaria.

2. Analogamente, salvo comprovate e motivate esigenze nonché per l'approvvigionamento di beni o servizi necessari al funzionamento di TPER i cui prezzi sul mercato siano soggetti a una costante fluttuazione, non sono consentiti affidamenti per periodi inferiori all'anno di servizi o forniture aventi carattere continuativo.

Art. 6 - Soglie per le procedure di gara e per le procedure mediante procedure ad invito

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al precedente art. 4, si procederà come segue:

A) fasce di affidamento dei lavori:

A.1) valori da Euro 0 a Euro 5.000,00: i lavori possono essere affidati tramite affidamento diretto;

A.2) valori superiori a Euro 5.000,00 ed inferiori a Euro 40.000,00: i lavori possono essere affidati (i) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 2, ove sussistano in numero tale soggetti idonei o (ii) tramite affidamento diretto con specifico provvedimento dell'organo competente in base al sistema di deleghe aziendali di TPER;

A.3) valori pari o superiori a Euro 40.000,00 e fino a Euro 150.000,00: i lavori possono essere affidati (i) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 3, ove sussistano in numero tale soggetti idonei o (ii) tramite affidamento diretto con specifico provvedimento dell'organo competente in base al sistema di deleghe aziendali di TPER (iii) tramite, ove esistente, l'elenco fornitori di cui all'art. 13 o sistema di qualificazione appositamente predisposto.

A.4) valori superiori a Euro 150.000,00 e inferiori a Euro 1.000.000,00: affidamento mediante procedura ad invito. I lavori sono affidati (i) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiori a 5, ove sussistano in numero tale soggetti idonei o (ii) tramite, ove esistente, l'elenco fornitori di cui all'art. 13 o sistema di qualificazione appositamente predisposto. Per gli affidamenti di cui al presente A.4) è in ogni caso fatta salva la facoltà di procedere tramite procedure ordinarie e dunque tramite procedura aperta o ristretta.

A.5) valori pari o superiori a Euro 1.000.000,00 e inferiori a Euro 5.225.000,00: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 123 del D.Lgs. 50/2016.

B) fasce di affidamento dei servizi e delle forniture:

B.1) valori da Euro 0 a Euro 5.000,00: i servizi e le forniture possono essere affidati tramite affidamento diretto;

B.2) valori superiori a Euro 5.000,00 ed inferiori a Euro 40.000,00: i servizi e le forniture possono essere affidati (i) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 2, ove sussistano in numero tale soggetti idonei o (ii) tramite affidamento diretto con specifico provvedimento dell'organo competente in base al sistema di deleghe aziendali di TPER,;

B.3) valori pari o superiori a Euro 40.000,00 e fino a Euro 150.000,00: i servizi e le forniture possono essere affidati: (i) dopo aver interpellato un numero di operatori non inferiore a 3, ove sussistano in numero tale soggetti idonei o (ii) tramite affidamento diretto con specifico provvedimento dell'organo competente in base alle deleghe aziendali o (iii) tramite, ove esistente, l'elenco fornitori di cui all'art. 13 o sistema di qualificazione appositamente predisposto.

B.4) valori superiori a Euro 150.000,00 e inferiori a Euro 418.000,00: affidamento mediante procedura ad invito. I servizi o le forniture sono affidati sulla base di una procedura plurima effettuata mediante l'interpello di un numero di imprese non inferiore a cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ovvero tramite, ove esistente, l'elenco fornitori di cui all'art. 13 o sistema di qualificazione appositamente predisposto. Per gli affidamenti di cui al presente punto B.4) è in ogni caso fatta salva la facoltà di procedere tramite procedure ordinarie e dunque tramite procedura aperta o ristretta.

Art. 7 - Responsabile del Procedimento

1. L'indizione della procedura e le modalità di scelta del contraente sono autorizzate con provvedimento o delibera dell'organo competente in base al sistema di deleghe e alle procedure organizzative aziendali di TPER, fatte salve in ogni caso le deleghe attribuite al Settore "Acquisti e Logistica" di TPER.

2. In applicazione del comma 10 dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, TPER nominerà uno o più soggetti a cui affidare le funzioni di Responsabile del Procedimento in relazione alle varie fasi del procedimento.

3. Spetta al Direttore la nomina della Commissione di Gara, in caso di procedure aggiudicate in base al criterio del minor prezzo, o della Commissione Aggiudicatrice, in caso di procedure aggiudicate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, su proposta della funzione Gare e Qualificazione Fornitori.
4. Spetta inoltre all'organo competente in base al sistema di deleghe di TPER la competenza per tutte le successive fasi della procedura, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 3, tra cui l'aggiudicazione e l'autorizzazione alla stipula del contratto.

Art. 8 - Procedure di gara – Requisiti di partecipazione - Criteri di aggiudicazione

1. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a Euro 150.000,00 i singoli atti di gara dovranno dare evidenza della tipologia di procedura adottata e del criterio di aggiudicazione scelto.
2. I termini entro i quali il concorrente è chiamato a presentare la propria domanda di partecipazione nelle procedure ristrette e in quelle negoziate o comunque ad invito, nonché il termine entro il quale il concorrente è chiamato a presentare offerta nelle procedure aperte saranno fissati di volta in volta avuto riguardo alla natura e alla complessità dell'appalto.
3. I requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi saranno determinati avuto riguardo a quanto stabilito dal Codice in relazione alla tipologia ed all'importo del contratto e, per quanto riguarda i requisiti generali saranno determinati in base a quanto stabilito dall'art. 80 del Codice stesso.
4. Nelle procedure negoziate e comunque ad invito, gli atti di gara dovranno indicare la presenza di eventuali fasi di rilancio e trattativa diretta, sia sotto il profilo tecnico che economico, specificando, ove ritenuto opportuno, in via preventiva il numero di concorrenti che abbiano presentato le offerte migliori in base alla graduatoria, con i quali avverrà la negoziazione finale.
5. A prescindere dall'importo del contratto, è sempre possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando nei casi previsti dall'art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016, il ricorrere dei quali deve essere attestato con specifico provvedimento dell'organo competente in base al sistema di deleghe di TPER.
6. Ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a Euro 1.000.000,00, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
 - b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c) per i servizi e le forniture di importo inferiore a Euro 418.000,00, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
7. In ipotesi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o la lettera d'invito dovrà indicare i criteri alla stregua dei quali saranno valutate le offerte, e i punteggi massimi attribuibili e gli eventuali sub – criteri, sub - pesi o sub - punteggi cui dovrà attenersi la Commissione Aggiudicatrice nella propria valutazione; resta ferma la possibilità di determinare soglie minime di punteggio dell'offerta tecnica al di sotto delle quali le offerte non sono ritenute idonee all'aggiudicazione.
8. Le operazioni di gara saranno svolte da apposita Commissione di Gara, composta da un membro unico e da un teste, nelle procedure esperite con il criterio del minor prezzo e da una Commissione Aggiudicatrice, nel caso di procedure esperite con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in numero dispari fino a un massimo di cinque componenti.
9. Spetta in ogni caso al Responsabile dell'Ufficio "Gare e Qualificazione Fornitori" designare l'incaricato alla verifica delle domande di partecipazione nella fase di prequalifica delle Imprese nelle procedure ristrette e in quelle negoziate.
10. La nomina della Commissione di Gara o della Commissione Aggiudicatrice avviene ad opera del Direttore. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina della Commissione Aggiudicatrice da parte del Direttore avverrà successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
11. Ogni seduta della Commissione di Gara o della Commissione Aggiudicatrice dovrà essere debitamente documentata.

12. Salvo quanto previsto dal successivo art. 11 in tema di anomalia delle offerte, in esito all'apertura delle offerte economiche, la Commissione di Gara o la Commissione Aggiudicatrice provvederà a stilare la graduatoria finale ed a formulare la proposta di aggiudicazione.

13. La proposta di aggiudicazione è costituita dal verbale della Commissione di gara o della Commissione Aggiudicatrice che individua la migliore offerta complessiva.

14. In caso di procedura negoziata o comunque ad invito, TPER dovrà garantire, di norma, la rotazione degli operatori economici; in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, TPER ove possibile svolgerà una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad indentificare i possibili operatori economici da invitare.

15. Ai sensi dell'art. 131 del Codice, in caso di procedura ristretta, negoziata o comunque ad invito, le richieste d'offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica, posta elettronica certificata o via fax e devono contenere, oltre quanto necessario ad emettere l'ordine, anche l'indicazione del termine fissato per la presentazione delle offerte in busta chiusa, secondo le modalità indicate nell'invito a presentare offerta

Art. 9 - Regimi di pubblicità

1. I regimi di pubblicità sono distinti in relazione agli importi dei singoli affidamenti.

2. Per i lavori d'importo superiore a Euro 1.000.000,00 e fino a Euro 5.225.000,00 il bando sarà pubblicato sul sito informatico di TPER.

3. L'avviso relativo alla formazione di eventuali Elenchi di Fornitori di cui al successivo art. 13 sarà pubblicato sul sito informatico di TPER.

4. Per gli affidamenti di importo superiore a Euro 150.000,00, TPER provvederà alle pubblicazioni di legge in capo all'Osservatorio Regionale.

Art. 10 - Aggiudicazione – Stipula del contratto o emissione di ordine

1. Se non diversamente prescritto dal bando di gara, si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui risulti ammessa una sola offerta valida.

2. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta, salvo diversa previsione degli atti di gara, si procede mediante sorteggio.
3. Una volta intervenuta l'aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto o, avuto riguardo alla natura del contratto e alle circostanze, alla sola emissione di un ordine di fornitura. L'ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, i termini di esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, i termini e le modalità di pagamento ed i riferimenti al Codice Etico e al modello organizzativo di gestione ex D. Lgs. 231/01.

Art. 11 - Anomalia delle offerte

1. La verifica dell'anomalia dell'offerta spetta alla Commissione di Gara od alla Commissione Aggiudicatrice. Se prevista nella documentazione di gara o in ogni caso ove richiesto dalla Commissione di Gara o dalla Commissione Aggiudicatrice, si procederà a sottoporre una o più offerte alla verifica di anomalia.
2. Qualora vi sia una pluralità di offerte da sottoporre a verifica, esse saranno esaminate contemporaneamente dalla Commissione di Gara o dalla Commissione Aggiudicatrice e la formazione della graduatoria finale oltre che la proposta di aggiudicazione seguiranno la conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia; qualora l'offerta sospettata di anomalia sia solo quella del primo in graduatoria, sarà comunque formata la graduatoria finale e la verifica di anomalia precederà il provvedimento di aggiudicazione.
3. Le giustificazioni saranno richieste per iscritto, assegnando all'offerente un termine non inferiore a otto giorni; ulteriori precisazioni saranno richieste sempre in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a tre giorni. Le richieste di giustificazioni avranno a riferimento quanto previsto all'art. 97 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.
4. Qualora persista il sospetto di anomalia, l'offerente è convocato presso la sede di TPER, con preavviso non inferiore a tre giorni, per un contraddittorio conclusivo.
5. Qualora l'offerente non si presenti alla data stabilita senza addurre un giustificato e documentato motivo, si prescinderà dalla sua audizione.

6. Fatto salvo quanto sopra, l'organo competente in base al sistema di deleghe aziendali di TPER per i provvedimenti di cui al precedente art. 7, può sempre richiedere alla Commissione di gara o alla Commissione Aggiudicatrice che venga compiuta l'analisi della congruità dell'offerta aggiudicataria o di altre offerte: in tale ipotesi l'eventuale proposta di aggiudicazione avverrà una volta concluso il sub procedimento di verifica dell'anomalia.

7. E' consentita la nomina di soggetti esperti, esterni alla Commissione di Gara ed alla Commissione Aggiudicatrice e/o a TPER, con compiti di consulenza e assistenza alla Commissione stessa di gara nella disamina di aspetti specifici necessari a valutare la congruità delle offerte.

Art. 12 - Condizioni di esecuzione del contratto

1. Le condizioni di esecuzione che l'appaltatore è chiamato a rispettare saranno dettate da appositi capitolati tecnici/prestazionali, la cui accettazione sarà richiesta quale condizione essenziale per la presentazione dell'offerta.

2. Nei capitolati saranno tra l'altro previsti gli importi delle penali da applicare in relazione a inadempimenti specifici, le ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento o grave ritardo nell'esecuzione della commessa, gli eventuali meccanismi di revisione del corrispettivo per contratti relativi a servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di durata superiore all'anno solare.

3. In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto è facoltà di TPER non richiedere al concorrente la presentazione di cauzione provvisoria, così come di non richiedere la presentazione della cauzione definitiva e/o delle polizze assicurative.

4. La cessione di crediti dell'Appaltatore è soggetta ad autorizzazione espressa di TPER secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.

6. TPER corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
7. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno saldati secondo regimi differenziati in relazione alla natura e al valore del contratto.
8. Per i contratti per cui trova applicazione il Codice, sono applicate le regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (con riferimento alle indicazioni operative fornite dall'A.N.AC. nelle Determinazioni n. 8/2010, n. 10/ 2010 e n. 4/2011 e alle Faq presenti sul sito A.N.AC.).

Art. 13 - Elenchi di Fornitori

1. E' facoltà di TPER istituire appositi Elenchi di Fornitori, distinti per tipologia di lavoro, servizio o fornitura nell'ambito dei quali effettuare la scelta del contraente.
2. L'istituzione di tali elenchi sarà preceduta da apposito avviso in cui saranno specificati la vigenza dell'elenco, non superiore a tre anni, e i requisiti di qualificazione richiesti.
3. Gli elenchi saranno ad accesso continuativo, fermo restando che nell'avviso sarà indicato un termine entro il quale far pervenire le candidature iniziali.
4. A cadenza al massimo trimestrale, si procederà a verificare le istanze di ammissione pervenute successivamente alla scadenza del termine iniziale e tale aggiornamento sarà svolto dall'Ufficio "Gare e Qualificazione Fornitori".
5. L'avvenuta qualificazione sarà resa nota dall'Ufficio "Gare e Qualificazione Fornitori" mediante specifica comunicazione scritta; ai soggetti non qualificati dovrà essere noto il motivo di non ammissione ovvero le integrazioni richieste per permettere l'ammissione all'Albo.

Art. 14 - Foro competente

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Bologna.

Art. 15 - Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di TPER S.p.A., entra in vigore il giorno 1 marzo 2017.

Allegati:

Allegato A: impegni di spesa

1. acquisto di libri, riviste, giornali, abbonamenti a periodici di informazione;
2. spese per corsi di formazione/aggiornamento del personale, ivi comprese quelle per la partecipazione a convegni e seminari;
3. spese per viaggi e trasferte;
4. acquisto di spazi promozionali su giornali, riviste, radio televisioni o siti web per l'acquisto di spazi necessari per la pubblicazione di bandi di gare o di concorsi;
5. pagamento di imposte e tasse in genere (quali valori bollati, vidimazione libri e registri, compenso su ruolo servizio di riscossione, raccolta rifiuti solidi urbani, tasse di circolazione dei veicoli etc.);
6. pagamento di diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, passi carrabili, visure presso pubblici registri, licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, licenze di esercizio depositi, officine e uffici, tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, autorizzazioni per lo scarico in pubbliche fognature etc. ;
7. spese postali e telegrafiche;
8. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
9. pagamento di multe e ammende, salva rivalsa nei confronti degli effettivi responsabili.